

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 727)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, BOMBARDIERI, JERVOLINO
RUSSO, CODAZZI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, RUFFILLI,
BOMPIANI, COLOMBO Vittorino (V.), PINTO Michele e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1984

Esenzione dei cittadini sordomuti dal pagamento del canone di abbonamento alle radio audizioni e alle diffusionsi televisive

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha il fine di rendere un atto di solidarietà e giustizia nei confronti dei cittadini sordomuti, come definiti dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, affetti cioè sin dalla nascita o dalla prima infanzia da una minorazione uditiva talmente grave da aver loro impedito l'apprendimento del linguaggio parlato attraverso il senso dell'udito.

Considerato che nella moderna società tutti gli strumenti di diffusione delle notizie e della cultura via etere privilegiano la cultura verbale, la quale è naturalmente preclusa ai sordomuti, è superfluo sottolineare che la radio rappresenta per i sordomuti un oggetto privo di significato e la televisione uno scorrere di immagini colorate di cui non può esserne afferrato il significato.

Pertanto ci sembra assurdo che il sordomuto debba pagare quanto una persona udente per poter tenere in casa l'apparecchio televisivo.

Il presente disegno di legge rappresenta un atto di elevata e doverosa sensibilità nei confronti di questa categoria così duramente colpita e siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno porre l'attenzione dovuta a questo necessario provvedimento affinché in questo anno, proclamato dalle Nazioni Unite « anno mondiale delle comunicazioni », che si richiama alla dichiarazione universale con il motto: « ogni individuo ha diritto... di cercare, ricevere e diffondere... le informazioni e le idee con qualsiasi mezzo di espressione », sia tangibile la nostra solidarietà nei confronti della benemerita categoria dei sordomuti.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I cittadini sordomuti, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, titolari di abbonamento alle radio audizioni e alle diffusionsi televisive, sono esentati dal pagamento del relativo canone.

La concessione dell'esonero dal pagamento del canone di abbonamento è subordinata alla presentazione dell'attestazione della minorazione di sordomutismo rilasciata dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) che esercita la tutela, rappresentanza e promozione della categoria a mente della legge 21 agosto 1950, n. 698, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979.